



COMUNE DI POGNANO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.09.2026

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO.....	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto d'imposta	3
Articolo 3 - Definizioni.....	3
CAPO II - SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI	3
Articolo 4 - Soggetti passivi.....	3
Articolo 5 - Assimilazioni all'abitazione principale.....	4
Articolo 6 - Esenzioni	4
CAPO III - BASE IMPONIBILE E AGEVOLAZIONI.....	5
Articolo 7 - Determinazione della base imponibile	5
Articolo 8 - Riduzioni della base imponibile	6
CAPO IV - VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FORMALI.....	6
Articolo 9 - Importo minimo di versamento	6
Articolo 10 - Scadenze e modalità di versamento.....	6
Articolo 11 - Dichiarazione IMU	6
CAPO V- PROVVEDIMENTI E FASI PREVISTE PER MANCATO PAGAMENTO	7
Articolo 12 - Fase Spontanea: Il Ravvedimento Operoso.....	7
Articolo 13 - Fase Amministrativa: L'Avviso di Accertamento Esecutivo	8
Articolo 14 - Fase Coatta: Riscossione Forzata e Misure Cautelari	8
CAPO VI – POTERE DI AUTOTUTELA	9
Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela	9
Articolo 16 - Sospensione amministrativa dell'atto in via di autotutela	9
CAPO VII – RICORSI.....	10
Articolo 17 - Ricorso.....	10
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 18 - Rinvio dinamico alle leggi dello Stato	11
Articolo 19 - Entrata in vigore	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio comunale, in armonia con le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, incluse le integrazioni disposte dalla Legge di Bilancio 2026.

Articolo 2 - Presupposto d'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Pognano, qualificabili come fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - Abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
 - Pertinenze dell'abitazione principale: esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - Fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
 - Area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione.

CAPO II - SOGGETTI PASSIVI ED ESENZIONI

Articolo 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. Soggetti Ordinari:
 - Proprietario: chi possiede l'immobile a titolo di proprietà esclusiva o in quota di comproprietà.
 - Usufruttuario: chi ha il diritto di godere del bene e di trarne le utilità (in questo caso il nudo proprietario non paga nulla).
 - Titolare del diritto di abitazione: chi ha il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

- Titolare del diritto di uso, superficie o enfiteusi: chiunque sia titolare di uno di questi diritti reali di godimento.

3. Casi Particolari e Assegnazioni

- Coniuge superstite (Diritto di abitazione): il coniuge superstite che continua a dimorare nella casa coniugale acquisisce per legge il diritto di abitazione. È l'unico soggetto passivo, anche se la proprietà è stata divisa tra i figli.
- Genitore affidatario (Post-separazione): il genitore a cui il giudice assegna la casa familiare (dove risiedono i figli) è considerato soggetto passivo assimilato all'abitazione principale. L'altro coniuge, anche se proprietario, non deve pagare.
- Locatario finanziario (Leasing): in caso di contratti di leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore dell'immobile, a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, anche se il bene è ancora in costruzione.
- Concessionario di aree demaniali: chi riceve in concessione beni del demanio pubblico è l'unico obbligato al pagamento per la durata della concessione.

4. Situazioni Complesse

- Comproprietà: l'imposta è dovuta da ciascun comproprietario in proporzione alla propria quota di possesso. Ognuno effettua il proprio versamento in modo autonomo.
- Fallimento o liquidazione giudiziale: l'obbligo del versamento si interrompe in capo al proprietario. Il curatore fallimentare calcolerà e pagherà l'imposta in un'unica soluzione al momento della vendita degli immobili, attingendo dal ricavato.
- Immobili occupati abusivamente: il proprietario non è soggetto passivo (è esente) se ha presentato regolare denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici.

Articolo 5 - Assimilazioni all'abitazione principale

1. È assimilata all'abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta (fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):
 - L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.
 - La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Abitazione Principale e Pertinenze

L'esenzione più comune riguarda l'"abitazione principale", ma si applica esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Immobili non di lusso: l'unità deve essere accatastata nelle categorie da A/2 a A/7.
- Doppio requisito: il possessore e i componenti del suo nucleo familiare devono avere sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica in quell'immobile.
- Pertinenze limitate: l'esenzione si estende al massimo a tre pertinenze, una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 (cantine/soffitte), C/6 (box/posti auto) e C/7 (tettoie). Eventuali pertinenze in più nella stessa categoria pagano l'imposta ordinaria.

- *Nota di lusso*: le abitazioni in categoria A/1, A/8 e A/9 (signorili, ville, castelli) non sono mai esenti; pagano l'IMU con un'aliquota ridotta e beneficiano di una detrazione fissa (solitamente di 200 euro).

2. Assimilazioni di Legge all'Abitazione principale

Alcuni immobili sono considerati esenti in quanto equiparati per legge all'abitazione principale:

- Anziani e disabili in ricovero: l'immobile posseduto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che la casa non risulti locata.
- Casa assegnata post-separazione: la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, indipendentemente dalla quota di proprietà.
- Forze Armate e di Polizia: un unico immobile destinato ad abitazione del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza.
- Alloggi sociali: i fabbricati di civile abitazione destinati a "alloggi sociali" (social housing) adibiti a dimora abituale.
- Italiani iscritti all'AIRE: è prevista una riduzione (e non una esenzione totale) per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione in regime di convenzione internazionale, limitatamente a un solo immobile non locato.

3. Terreni Agricoli

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU se rientrano in una delle seguenti tutele:

- Coltivatori Diretti e IAP: terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla localizzazione del terreno.

4. Altre Esenzioni Oggettive e Soggettive

- Immobili occupati abusivamente: esenzione totale per gli immobili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata avviata azione giudiziaria penale.
- Fabbricati merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Enti Non Commerciali (ENC): immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
- Immobili istituzionali: immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- Luoghi di culto e Santa Sede: i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e gli immobili della Santa Sede indicati nel Trattato del Laterano.

CAPO III - BASE IMPONIBILE E AGEVOLAZIONI

Articolo 7 - Determinazione della base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i moltiplicatori stabiliti dalla legge.

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, previsti dalle periodiche delibere della Giunta Comunale.

Articolo 8 - Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - Per i fabbricati di interesse storico o artistico.
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni:
 - degrado fisico: l'immobile deve essere diroccato, pericolante o fatiscente. Il danno non deve essere superabile con la manutenzione ordinaria o straordinaria ma richiede interventi di restauro, risanamento conservativo o restaurazione edilizia.
 - Per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il proprietario comodante, detenga una sola abitazione principale e che la stessa sia ubicata nel comune dell'immobile concesso in comodato.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento (riduzione del 25%).

CAPO IV - VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FORMALI

Articolo 9 - Importo minimo di versamento

1. Il versamento dell'imposta non deve essere eseguito quando l'importo complessivo dovuto al Comune per l'intero anno risulta inferiore o uguale a euro 12,00.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'importo minimo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta all'ente dal medesimo soggetto passivo per l'intero anno d'imposta, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Nel caso in cui il debito annuo superi i 12,00 euro, i versamenti dovranno essere eseguiti per l'esatto ammontare dovuto per ciascuna rata.

Articolo 10 - Scadenze e modalità di versamento

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo) di ciascun anno. È in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
2. Il versamento è eseguito tramite Modello F24, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 11 - Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti

ai fini della determinazione dell'imposta. In conformità all'articolo 26 del D.Lgs. n. 147/2026 la dichiarazione IMU è da presentarsi esclusivamente in via telematica.

2. La dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

CAPO V- PROVVEDIMENTI E FASI PREVISTE PER MANCATO PAGAMENTO

Articolo 12 - Fase Spontanea: Il Ravvedimento Operoso

1. Dal 1° settembre 2024, per effetto del Decreto Legislativo n. 87/2024 (Riforma Fiscale), il meccanismo del ravvedimento operoso ha subito una profonda ristrutturazione delle sanzioni per omessi o tardivi versamenti.
2. Il criterio fondamentale per stabilire quale normativa applicare è la data in cui è stata commessa la violazione.

Tabella riassuntiva dei calcoli effettivi applicabili nei due diversi periodi storici in base ai giorni di ritardo:

Momento della Regolarizzazione	Violazioni FINO al 31/08/2024 (Sanzione Base 30% / 15%)	Violazioni DAL 01/09/2024 (Sanzione Base 25% / 12,5%)	Riduzione applicata
Entro 14 giorni (<i>Sprint</i>)	0,1% per ogni giorno di ritardo	0,083% per ogni giorno di ritardo	1/10 della sanzione ridotta giornaliera
Dal 15° al 30° giorno (<i>Breve</i>)	1,50% ($15\% \times 1/10$)	1,25% ($12,5\% \times 1/10$)	1/10 del minimo
Dal 31° al 90° giorno	1,67% ($15\% \times 1/9$)	1,39% ($12,5\% \times 1/9$)	1/9 del minimo
Oltre i 90 giorni ed entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione	3,75% ($30\% \times 1/8$)	3,125% ($25\% \times 1/8$)	1/8 del minimo
Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo	4,29% ($30\% \times 1/7$)	3,57% ($25\% \times 1/7$)	1/7 del minimo
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo	5,00% ($30\% \times 1/6$)	3,57% ($25\% \times 1/7$)	Vedi nota sotto

3. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei tributi locali, la violazione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso esclusivamente entro i seguenti termini e con le seguenti modalità:
 - Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione: la sanzione per il ritardo è ridotta a 1/10 del minimo ed è applicata sulla sanzione fissa prevista per

l'omessa dichiarazione. Qualora dal ritardo derivi anche un omesso o tardivo versamento del tributo, il contribuente deve corrispondere anche la relativa sanzione ridotta per il versamento, oltre agli interessi legali.

- Oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (ovvero entro un anno dall'omissione se non è prevista dichiarazione periodica): la sanzione per l'omissione è ridotta a 1/8 del minimo.
 - Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo: la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo.
 - Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo: la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
4. Ai fini del calcolo delle sanzioni ridotte di cui al comma 2, si assume come base di computo la sanzione ordinaria edittale prevista dal regolamento del singolo tributo per l'omessa presentazione della dichiarazione. La regolarizzazione si perfeziona solo se il contribuente esegue contestualmente il pagamento del tributo (se dovuto), degli interessi legali e della sanzione ridotta
 5. Oltre alla sanzione ridotta, vanno sempre versati anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno sull'imposta non pagata, dalla data di scadenza originaria a quella del versamento effettivo.
 6. La sanzione per omessa dichiarazione viene fissata al 100% del tributo dovuto (con un minimo edittale di 50 euro).
 7. La sanzione per dichiarazione infedele scende al 40% del tributo maggiore accertato (con un minimo edittale di 50 euro).
 8. Per l'omesso o parziale versamento si applicano le regole ordinarie dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e dal 2027; è prevista una riduzione strutturale della sanzione ordinaria, che passa dal 30% al 25% della quota non versata.

Articolo 13 - Fase Amministrativa: L'Avviso di Accertamento Esecutivo

1. Se il contribuente non sana la morosità, l'Ufficio Tributi del Comune emette e notifica un Avviso di Accertamento d'Ufficio o per Rettifica.
2. Termine di decadenza: il Comune ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato per notificare l'atto.
3. Applicazione della sanzione piena: viene applicata la sanzione ordinaria pari al 25% dell'imposta non versata, oltre agli interessi legali calcolati giorno per giorno.
4. Valore di Titolo Esecutivo: dal 2020 l'avviso di accertamento comunale è "esecutivo", ovvero l'atto costituisce già l'intimazione ad adempiere e, decorso il termine per il ricorso (60 giorni dalla notifica), costituisce titolo idoneo per avviare le procedure di riscossione coatta senza dover emettere la successiva cartella esattoriale.

Articolo 14 - Fase Coatta: Riscossione Forzata e Misure Cautelari

1. Se l'avviso di accertamento esecutivo scade senza che il contribuente abbia pagato o richiesto una rateizzazione, il Comune (o il concessionario della riscossione, come Agenzia delle Entrate-Riscossione o società private iscritte all'albo) avvia le misure esecutive e cautelari:
 - Fermo Amministrativo (Misure Cautelari): blocco dei veicoli intestati al debitore.

- **Ipoteca Immobiliare:** iscrizione di ipoteca sui beni immobili del contribuente.
- **Pignoramento presso Terzi:** intercettazione e blocco di somme dovute al contribuente da soggetti terzi, esempio pignoramento del conto corrente bancario o postale, dello stipendio o della pensione (nei limiti di legge).
- **Pignoramento Immobiliare:** espropriazione forzata e vendita all'asta degli immobili del debitore. Questa misura estrema è esclusa per l'"abitazione principale" del debitore se si tratta dell'unico immobile di proprietà, non di lusso e adibito a civile residenza, mentre rimane attuabile sugli altri immobili (seconde case, terreni, capannoni).

CAPO VI – POTERE DI AUTOTUTELA

Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela

1. L'Amministrazione comunale provvede all'annullamento totale o parziale dei propri atti di accertamento e liquidazione illegittimi o infondati, d'ufficio o su istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti divenuti definitivi.
2. L'istanza del contribuente deve essere motivata e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l'illegittimità dell'atto.
3. Ricevuta l'istanza, l'Ufficio Tributi valuta la documentazione e può concludere il procedimento in tre modi:
 - **Annullamento totale:** se l'atto è interamente illegittimo, viene azzerato. Se il contribuente aveva già pagato in base a quell'atto, ha diritto al rimborso delle somme.
 - **Annullamento parziale (Rettifica):** se l'errore riguarda solo una parte dell'atto (es. calcolo errato solo su una pertinenza e non sull'intero blocco di immobili), il Comune emette un provvedimento di rettifica che riduce l'importo dovuto.
 - **Diniego di autotutela:** se l'ufficio ritiene l'atto corretto, respinge l'istanza con un provvedimento motivato.
4. L'esame dell'istanza deve concludersi entro il termine ordinario di 90 giorni dalla ricezione. Il diniego di annullamento in autotutela deve essere sempre motivato dall'Ufficio Tributi.
5. La presentazione dell'istanza non interrompe, né sospende il termine, per la proposizione del ricorso giurisdizionale davanti alla Corte della Giustizia Tributaria.

Articolo 16 - Sospensione amministrativa dell'atto in via di autotutela

1. La presentazione di un'istanza di autotutela non comporta la sospensione automatica dei termini per il pagamento o per l'impugnazione giudiziale dell'atto.
2. Tuttavia, il Responsabile del Tributo, qualora ravvisi elementi di evidente fondatezza dell'istanza e il pericolo di un grave danno per il contribuente derivante dall'esecuzione dell'atto, può disporre con provvedimento motivato la sospensione degli effetti dell'avviso di accertamento.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato al contribuente e all'eventuale soggetto affidatario della riscossione coatta, indicando espressamente la durata del blocco, che non può comunque eccedere i 90 giorni.

4. La sospensione cessa di diritto con l'emanazione del provvedimento definitivo di riesame (annullamento o rettifica) o con la formale notifica del diniego di autotutela.

CAPO VII – RICORSI

Articolo 17 - Ricorso

1. Il contribuente non può fare ricorso contro il tributo in generale, ma solo contro atti specifici notificati dall'ente, tra cui:
 - Avviso di accertamento esecutivo: per rettifica della base imponibile (es. contestazione del valore di un'area fabbricabile) o per omissione/infedeltà della dichiarazione e del versamento.
 - Provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni/esenzioni: ad esempio, se il Comune rifiuta l'esenzione per l'abitazione principale o per inagibilità.
 - Il rifiuto espresso o tacito di restituzione di somme: quando il contribuente ha pagato più del dovuto, ha chiesto il rimborso e il Comune lo ha negato (o sono passati più di 90 giorni dalla domanda senza risposta, configurando il silenzio-rifiuto).
 - Atti successivi della riscossione coatta: come l'intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo o il preavviso di ipoteca.
2. Termini per l'Impugnazione (Termini Perentori)
 - Il ricorso deve essere notificato al Comune entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'atto da parte del contribuente.
 - I termini per il ricorso sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno (Sospensione feriale). Se i 60 giorni cadono in questo periodo, i giorni ad agosto non si computano.
 - Se l'atto non viene impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo e non è più contestabile, trasformandosi in un titolo esecutivo a tutti gli effetti.
3. La Fase Preliminare: Reclamo e Mediazione
 - Per le controversie sul prelievo IMU di valore fino a 50.000 euro (calcolato sulla sola imposta, escluse sanzioni e interessi), il ricorso produce automaticamente anche gli effetti di un reclamo con proposta di mediazione.
 - Una volta notificato il ricorso al Comune, si apre una finestra temporale di 90 giorni durante la quale il processo davanti al giudice è "sospeso".
 - In questo periodo il Comune e il contribuente cercano un accordo stragiudiziale (mediazione). Se l'ente riconosce le ragioni del contribuente (annullamento in autotutela) o se si trova un accordo con rideterminazione delle somme e riduzione delle sanzioni, la lite si chiude senza andare in tribunale.
4. La Fase Giudiziale: Costituzione in Giudizio e Difesa Legale
 - Se nei 90 giorni non si raggiunge un accordo, il contribuente deve formalizzare l'azione davanti al Giudice Tributario:
 - Iscrizione a ruolo: Entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni di mediazione (o dalla notifica del diniego del Comune), il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando

il ricorso presso la segreteria della Corte della Giustizia Tributaria tramite il portale telematico SIGIT (Processo Tributario Telematico).

- Obbligo di assistenza tecnico/legale:
 - Per liti di valore inferiore a 3.000,00 euro, il contribuente può difendersi da solo in udienza.
 - Per liti di valore pari o superiore a 3.000,00 euro, è obbligatoria l'assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro o geometra, quest'ultimo limitatamente a questioni catastali).

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Rinvio dinamico alle leggi dello Stato

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge statale vigenti in materia. Le modifiche della normativa nazionale che introducono esenzioni, agevolazioni obbligatorie o variazioni dei moltiplicatori catastali si intendono automaticamente recepite nel presente testo senza necessità di formale modifica regolamentare.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2027 e viene pubblicato nelle forme di legge sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la stessa decorrenza si intende abrogato ogni precedente regolamento comunale in materia di IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/06/2020.